



Lega ticinese contro il reumatismo

Statuto

Art. 1 | Denominazione

- 1- Sotto la denominazione “Lega ticinese contro il reumatismo” è costituita nel cantone Ticino un’associazione retta dagli art. 60 ss. CC, di durata illimitata, che aderisce alla “Lega svizzera contro il reumatismo”.
- 2- L’associazione è laica, aperta a tutti, senza distinzioni né ideologiche né religiose

Art. 2 | Sede

Sede della Lega ticinese contro il reumatismo è Bellinzona

Art. 3 | Scopo

- 1- La Lega ticinese contro il reumatismo si prefigge, su basi medico-scientifiche, la lotta contro le malattie reumatiche nel cantone Ticino. Tale lotta deve esplicarsi specialmente con:
 - a) Azioni di propaganda, di prevenzione, di formazione e di sostegno da parte di persone competenti e di promozione dell’aiuto all’autosostegno;
 - b) Promuovere e favorire cure adeguate allo scopo;
 - c) Tutelare gli interessi dei malati da reumatismo nei confronti dell’autorità, dei fornitori di prestazioni e delle assicurazioni;
 - d) Facilitare le cure necessarie e l’assistenza ai malati da reumatismo (esami, terapie, apparecchi ortopedici, controlli, ecc)
- 2- Per il conseguimento del proprio scopo, la Lega, inoltre, si propone di mantenersi in stretta relazione con autorità, enti pubblici e privati e con associazioni aventi scopo analogo.

Art. 4 | Attività

L’attività della Lega si svolge senza distinzione di nazionalità, di confessione e in conformità con la legislazione sanitaria vigente.

Art. 5 | Membri dell’associazione

- 1- Tutte le persone, fisiche e giuridiche che condividono lo scopo dell’associazione e lo sostengono possono diventare membri della stessa, come soci singoli o collettivi (organizzazioni e istituti cantonali e regionali, imprese)



- 2- L'assemblea generale può nominare socio onorario della Lega qualsiasi persona con meriti straordinari.

Art. 6 | Uscita dei soci

- 1- Un membro dell'associazione può uscire in qualsiasi momento informando per iscritto il comitato esecutivo. Il membro uscente è tenuto a pagare la quota sociale integrale per l'anno in corso.
- 2- L'esclusione può essere pronunciata dal comitato esecutivo nei confronti di quei soci che in qualche modo, anche non grave, nocessero agli interessi dell'associazione o non adempissero ai loro obblighi in seno alla stessa. L'assemblea generale si esprimerà definitivamente sui ricorsi contro l'esecuzione.

Art. 7 | Quote

- 1- I membri della Lega versano una quota annua di almeno fr. 20.-, i soci collettivi almeno fr. 50.-. Diventano perpetui se versano fr. 300.-. I membri delle associazioni di pazienti affiliate alla Lega ticinese contro il reumatismo potranno diventare soci di quest'ultima versando un contributo di fr. 5.-.
- 2- Le quote devono essere previste in un regolamento accettato dall'assemblea generale. L'assemblea generale può modificare il regolamento, in particolare con riferimento alle quote.

Art. 8 | Organizzazione

- a) Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea generale;
- b) Il comitato esecutivo;
- c) La commissione di revisione.

Art. 9

- a) Assemblea generale
Composizione

L'assemblea generale è l'organo supremo della Lega ed è composta dai membri dell'associazione presenti. L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno.



Art. 10 |Composizione

- 1- L'avviso di convocazione viene dato mediante pubblica stampa con almeno tre settimane di anticipo; esso indica l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo.
- 2- Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio esecutivo ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando il 20% dei soci ne faccia espressa richiesta.
- 3- L'assemblea straordinaria deve essere convocata con almeno un mese di anticipo.

Art. 11 |Decisioni

- 1- Ogni assemblea generale convocata regolarmente ha potere decisionale.
- 2- Le decisioni dell'assemblea sono prese alla maggioranza semplice dei soci votanti. Su richiesta del comitato esecutivo o del 20% dei votanti presenti si procede con il voto segreto.
- 3- In caso di parità di voti, la trattanda si considera rifiutata. Nelle nomine decide nella prima tornata la maggioranza assoluta e nella seconda la maggioranza relativa.

Art. 12 |Competenze

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) Nomina il comitato esecutivo e la commissione di revisione;
- b) Esamina e modifica lo statuto;
- c) Prende conoscenza dei conti e li approva;
- d) Decide lo scarico del comitato esecutivo;
- e) Decide sull'ammissione di soci onorari;
- f) Regola i casi di ricorso.

Art. 13

- b) Comitato esecutivo
Composizione

- 1- Il comitato esecutivo è composto da un massimo di 7 membri, tra i quali:
 - Il presidente dell'associazione designato dall'assemblea generale;
 - Il past-president;
 - Il vice-presidente;
 - Il segretario;
 - Il cassiere;
- 2- La carica di past-president non è indispensabile nella composizione del comitato esecutivo.



- 3- Tutti i membri del comitato, escluso il presidente, sono eletti per 4 anni e sono sempre rieleggibili,
- 4- Il presidente è eletto per 5 anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 14 |Convocazione

Il comitato stesso decide della propria convocazione, esso si riunisce tutte le volte che gli affari dell'associazione lo esigono.

Art. 15 |Decisioni

- 1- Le decisioni del comitato sono prese alla maggioranza semplice dei membri. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.
- 2- Decisioni urgenti possono essere adottate per circolare sempreché nessuno dei membri chieda la convocazione del comitato.

Art. 16 |Competenze

Il comitato esecutivo ha le seguenti competenze:

- a) Esegue le decisioni dell'assemblea generale;
- b) Allestisce il bilancio e il preventivo d'esercizio;
- c) Amministra il patrimonio sociale;
- d) Fa suoi gli obiettivi della Lega svizzera contro il reumatismo;
- e) Decide sull'ammissione e l'espulsione di soci, con riserva del ricorso all'assemblea generale;
- f) Elabora i necessari regolamenti;
- g) Decide la creazione di commissioni e gruppi di lavoro e ne nomina i componenti;
- h) Ratifica i contratti vincolanti per la Lega;
- i) Decide sull'entrata e sull'uscita da altre organizzazioni;
- j) Svolge tutti i compiti che non sono espressamente assegnati ad un altro organo (clausola generale);
- k) Nomina i delegati per l'assemblea dei delegati della Lega svizzera contro il reumatismo per un periodo di quattro anni.

Art. 17 |Delega; commissioni; gruppi di lavoro

- 1- Il comitato esecutivo può delegare al suo interno, ai singoli membri, competenze per compiti specifici.



- 2- Il comitato può istituire delle commissioni e dei gruppi di lavoro per l'elaborazione di progetti per lo svolgimento di determinati compiti; essi ricevono mandato scritto dal comitato.

Art. 18

c) Commissione di revisione Composizione e compiti

- 1- La commissione di revisione è composta di due membri ed un supplente eletti dall'assemblea generale per un periodo di quattro anni e sempre rieleggibili.

Art. 19 |Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Quote sociali;
- Sussidi di enti pubblici;
- Donazioni e legati;
- Collette;
- Proventi di manifestazioni promosse dall'associazione

Art. 20 |Vincoli

La Lega è vincolata di fronte ai terzi dalla firma del presidente o di chi ne fa le veci, col segretario o con un altro membro del comitato esecutivo

Art. 21 |Responsabilità

La Lega risponde dei propri impegni esclusivamente con il proprio patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei singoli soci.

Art. 22 |Scioglimento

- 1- Lo scioglimento della Lega e la modificazione dello statuto non possono avvenire che col voto dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea espressamente convocata per decidere su questi temi.
- 2- In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che lo destinerà a scopo analogo.